



## **ORDINANZE SINDACALI**

**Servizio: UTC-SUAP-URBANISTICA-ARR.URBANO-LP-MANUT.NI-SERV.CIMIT.LI-IGIENE AMB.LE-PROT.CIVILE-ATT.PROD.VE-SERV.EX UMA**

### **ORDINANZA**

N. <b>24</b> del Reg. Generale N. <b>10</b> del Reg. di Settore	<b>OGGETTO:</b> ORDINANZA SINDACALE R.G. N.23 DEL 09.08.2019 AD OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PROGRAMMATE NEL PERIODO DAL 15 AL 31 AGOSTO 2019 - MODIFICA E SPECIFICAZIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLE MISURE RESTRITTIVE PREVISTE.
Del <b>16-08-2019</b>	

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici**, del **mese** di **agosto** , nel proprio Ufficio

### **IL SINDACO**

**RICHIAMATA** integralmente la propria Ordinanza R.G. n.23 del 09.08.2019, adottata, in linea con Circolare del Ministero dell'Interno, n. 555/OP/001991/2017/1 e della nota della Prefettura di Foggia n. 31682 del 26/07/2018, acquisita al prot. com. n. 7417 del 26/07/2018, al fine di:

- assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica;
- prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo suscettibili di creare disagio e pregiudicare l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva 2019;
- contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche;

**DATO ATTO** che nella richiamata ordinanza sono state disposte, limitatamente al periodo dal **15** al **31 Agosto 2019**, coincidente con lo svolgimento di manifestazioni pubbliche patrociniate dal Comune e di interesse e rilevanza per l'intera comunità amministrata, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione e consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, come di seguito elencate:

1. **DIVIETO** di vendita e somministrazione da parte dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali su aree pubbliche, di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di vetro e/o lattine, dalle ore 20:00 alle ore 06:00;
2. **DIVIETO** di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni come da normativa vigente;
3. **DIVIETO**, dalle ore 20:00 alle ore 06:00, nell'area urbana, di consumo di tutte le bevande, contenute in recipienti di vetro e lattine, nelle aree pubbliche esterne, al di fuori dei locali e delle aree dei pubblici esercizi;
4. **DIVIETO** a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro e lattine, vendere per asporto bevande in bottiglie e bicchieri di vetro;

5. **OBBLIGO** che le bevande siano somministrate esclusivamente in contenitori di carta o plastica e le bottiglie in vetro e/o le lattine siano trattenute dall'operatore commerciale in appositi contenitori non accessibili al pubblico;

**ACCERTATO**, ad un più attento esame dei fattori di rischio dei Piani di Sicurezza predisposti dagli organizzatori degli eventi ed alla luce delle pregresse esperienze registratesi negli ultimi anni, che le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità, come emerse anche nel corso delle diverse riunioni effettuate per la preparazione degli eventi, debbano essere finalizzate alla concreta ed effettiva necessità di assicurare le finalità di prevenzione e contrasto alle situazioni di pericolo e minaccia alla sicurezza urbana, alla pacifica convivenza, al decoro urbano ed alla pubblica incolumità in condizioni e modalità tali da non incidere in misura eccessivamente restrittiva e gravosa sulla libertà di iniziativa economica dei pubblici esercenti, il cui esercizio deve comunque dispiegarsi nel rispetto di beni e valori di pubblico interesse, di pari meritevolezza se non di rango sovraordinato, come quelli sopra descritti;

**CONSIDERATA** pertanto la sopravvenuta esigenza di specificare l'ambito applicativo del divieto di cui al punto 3 della predetta Ordinanza RG. N.23/2019, in combinato disposto con il punto 1 della stessa, e ritenuto di disporre che tale divieto non operi nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di ogni genere di bevanda, alcolica e non alcolica, avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, ad eccezione del giorno 26 agosto 2019, data prevista del concerto dei "BOOMDABASH", in occasione del quale la somministrazione ed il consumo di ogni genere di bevanda, contenuta in recipienti di vetro e/o alluminio, resteranno limitati all'interno dei locali;

**VISTI:**

- l'art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010 a mente del quale "*I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.*";

- l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale "*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*";

- l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale "*Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*";

**RILEVATO** che il presente provvedimento costituisce misura idonea a prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine pubblico e la pubblica quiete nonché per salvaguardare l'incolumità delle persone e le esigenze complessive e generali degli utenti;

**DATO ATTO** che il R. U. P. – Responsabile Unico del Procedimento in merito alla presente è il Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

### **ORDINA**

A modifica ed integrazione della precedente Ordinanza R.G. n.23 del 09.08.2019 nonché a specificazione delle misure di limitazione e restrizione in essa previste, che:

1. Il **DIVIETO** di cui al punto 3 della predetta ordinanza R.G. n.23/2019, in combinato disposto con il punto 1 della medesima, non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di qualsiasi bevanda, alcolica e non, contenuta in recipienti di vetro e/o alluminio, avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
2. Resta fermo per tutti i titolari di pubblici esercizi e per i commercianti in sede fissa e/o ambulanti il divieto di vendita per asporto di tutte le bevande in contenitori di vetro e/o materiale metallico;
3. Che gli effetti di tale previsione decorrono dal giorno di adozione del presente atto e permangono sino al **31 Agosto 2019**, in concomitanza con gli eventi previsti nel programma delle manifestazioni estive a Rocchetta Sant'Antonio, in tutte le aree del centro urbano interessate dai predetti eventi ed in quelle ad esse adiacenti o limitrofe, negli orari di interdizione già vigenti, ad eccezione del giorno 26 agosto 2019, in occasione del concerto dei "BOOMDABASH", nel corso ed in vista del quale restano validi i divieti previsti dall'Ordinanza R.G. n.23/2019 ed in premessa ulteriormente specificati.

### **AVVISA**

**-Che**, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, ai sensi di quanto previsto dalla L. 689/1981, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento;

**-Che**, in caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici anche temporanei, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore. Sono fatte salve eventuali sanzioni penali;

**-Che** avverso il presente provvedimento è ammesso: -ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Puglia – previa notifica a questa Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune; -ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

### **DISPONE**

**-Che** copia della presente Ordinanza:

- **sia pubblicata** all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) gg. consecutivi e resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune: [www.comune.rocchettasantantonio.fg.it](http://www.comune.rocchettasantantonio.fg.it);
- **sia notificata** ai titolari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali; -agli organizzatori delle manifestazioni che avranno luogo sul territorio comunale e al Responsabile della Sicurezza;
- **sia inviata** per gli adempimenti di competenza:
  - Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
  - Alla locale Stazione dei Carabinieri di Rocchetta Sant'Antonio;
  - Al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia.

Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive.

Dalla Residenza Municipale Lì 16-08-2019  
Per l'istruttoria: Il Responsabile del Servizio



**Rag.** Volpe Giuseppe

**IL SINDACO**

Dott. PETRUZZI Giulio Valentino Francesco

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO  
N. \_\_\_621 del Registro**

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 16-08-2019 al 31-08-2019

Lì 16-08-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola

---